



Introduzione	Quadro giuridico	Ambiti di vita	Risoluzione extragiudiziale delle controversie	Informazioni per i consultori	Definizioni e bibliografia
--------------	------------------	----------------	--	-------------------------------	----------------------------

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Aspetti specifici in relazione al nomadismo (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i155.html>)

Aspetti specifici in relazione al nomadismo

Chi pratica il nomadismo è esposto a discriminazioni indipendentemente dalla sua nazionalità. La guida giuridica si concentra sulla situazione dei cittadini svizzeri di etnia jensch o sinti. Alcuni dei temi trattati concernono tuttavia anche gli jensch, i sinti/manouches, i rom e gli altri nomadi con passaporto UE, dal momento che, nel quadro dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini dell'UE hanno il diritto di viaggiare e lavorare in Svizzera. Quanto segue è invece riferibile solo in parte a chi non è cittadino dell'UE.

Libera circolazione delle persone e lavoro (siehe neuer Abschnitt/Kasten bei Reisendengewerbebewilligung)

Il numero insufficiente di aree di sosta rende difficile la pratica del nomadismo. Secondo la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», istituita e sostenuta dalla Confederazione, negli ultimi anni il numero delle aree di sosta invece di aumentare è diminuito. Ma ci sono difficoltà anche per quanto riguarda la questione del domicilio, le assicurazioni sociali e l'obbligo scolastico. A causa del loro modo di vita e in parte anche del loro aspetto, i nomadi sono inoltre oggetto di frequenti controlli di polizia. Nel caso dei sinti e dei rom stranieri, gioca un ruolo anche il permesso di soggiorno. I controlli di polizia eseguiti sulla base di caratteristiche della personalità malviste come l'origine, il colore della pelle o la religione senza sospetti concreti su una determinata persona sono illeciti (profiling razziale).

Nel 1998, la Confederazione ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, un accordo multilaterale e giuridicamente vincolante del Consiglio d'Europa che garantisce i diritti fondamentali e i diritti umani delle minoranze. Ratificandola, la Svizzera ha riconosciuto i nomadi svizzeri quale minoranza nazionale; nel 2001, il primo rapporto della Svizzera precisava che, nel quadro della convenzione, per nomadi s'intendono jensch, sinti/manouches svizzeri, indipendentemente dal fatto che siano nomadi o stanziali. Nel 2016, il consigliere federale Alain Berset ha ufficialmente confermato la volontà della Confederazione di dar seguito alla rivendicazione di jensch e sinti di essere chiamati come essi stessi si definiscono. L'art. 8 cpv. 2 Cost. prescrive che nessuno può essere discriminato a causa del modo di vita. I nomadi usufruiscono inoltre anche dei diritti connessi alla protezione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e alla protezione della sfera privata e della libertà d'abitazione (art. 13 Cost., art. 8 CEDU).

Il capitolo «Aspetti problematici in relazione al nomadismo» è stato redatto dal direttore della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» Simon Röthlisberger e dall'avvocato Viktor Györffy su incarico del Servizio per la lotta al razzismo.

Principali manifestazioni della discriminazione

Discriminazione nelle possibilità di soggiorno

Discriminazione nel sistema scolastico

Discriminazione dovuta alla mancanza di un domicilio fisso

Discriminazione nell'accesso a prestazioni assicurative

Affermazioni e violenza razziste

Discriminazione nel mondo del lavoro

Percezione di prestazioni dell'aiuto sociale e calcolo del loro importo